



Regolamento per il servizio di asilo nido

Approvato con deliberazione Giunta n.6 del 24 gennaio 2018
In vigore dal 1° aprile 2018

CAPO I - GENERALITÀ

Art. 1 - Finalità

1. L'asilo nido, erogato nelle strutture di Saint-Pierre e di Sarre, è un servizio socio-educativo aperto a tutti i bambini di età compresa tra i sei mesi e i tre anni, residenti nei comuni della Valle d'Aosta.
2. Lo scopo fondamentale del servizio consiste:
 - nell'esercizio della funzione educativa, mediante attività formative e pedagogiche finalizzate allo sviluppo della personalità dei bambini, in collaborazione e a sostegno della famiglia che resta comunque il riferimento primario e insostituibile;
 - nel sostegno ai genitori lavoratori nell'assistenza ai bisogni primari dei minori e nell'organizzazione della vita quotidiana.

CAPO II - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 2 – Titolarità

1. L'unité des communes valdôtaines Grand-Paradis è titolare del servizio di asilo nido il quale è erogato tramite appaltatori esterni

Art. 3 – Anno socio-educativo

1. Il servizio è articolato in anni socio-educativi, estesi da settembre al mese di agosto successivo.

Art. 4 - Capienza

1. La capienza del servizio è stabilita dalla giunta della regione autonoma Valle d'Aosta che con proprio provvedimento autorizza l'esercizio dell'attività e definisce il numero dei posti disponibili nelle varie strutture.

Art. 5 – Orari del servizio

1. Il servizio è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 17:30 con le seguenti modalità di fruizione:
 - tempo pieno, con orario compreso tra le ore 7:30 e le ore 17:30 (pacchetto di 50 ore settimanali);
 - tempo parziale, per un numero di posti non superiore al 50% di quelli complessivamente autorizzati per ogni struttura, così distinto:
 - tempo parziale mattino: dalle ore 7:30 alle ore 13:30 (pacchetto di 30 ore settimanali);
 - tempo parziale prolungato mattino: dalle ore 7:30 alle ore 15:30 (pacchetto di 40 ore settimanali);
 - tempo parziale prolungato pomeriggio: dalle ore 9:30 alle ore 17:30 (pacchetto di 40 ore settimanali);
 - tempo parziale pomeridiano: dalle ore 12:45 alle ore 17:30 (pacchetto di 20 ore settimanali all'interno dell'orario 12:45 – 17:30).
 - tempo flessibile con l'opportunità di scegliere combinazioni tra moduli giornalieri (giornata intera, mattino o pomeriggio con o senza pasto) fissi nella settimana.
2. Gli orari di entrata e uscita, in funzione del tipo della modalità di servizio erogata, sono i seguenti:
 - al mattino, l'orario di entrata è compreso tra le ore 7:30 e le ore 9:30 e tra le 11.00 e le 11:30;
 - a metà giornata, l'orario di ingresso è compreso tra le ore 12:45 e le ore 13:00;
 - a metà giornata, l'orario di uscita è compreso tra le ore 12:15 e le ore 13:00;
 - nel pomeriggio, l'orario di uscita è compreso tra le ore 15:00 e le ore 17:30.

3. Gli orari della sezione flessibile sono i seguenti
 - l'orario di entrata è compreso tra :
 - le ore 7:30 e le ore 9:30;
 - le 11.00 e le 11:30;
 - le 12:15 e le 13:00;
 - l'orario di uscita è compreso tra:
 - le ore 11:30 e le ore 13:30;
 - le ore 15:00 e le ore 17:30.
4. L'orario di permanenza nell'asilo nido viene concordato all'atto dell'inserimento tra il coordinatore e la famiglia, tenendo conto delle esigenze della stessa e di quelle del bambino. L'orario concordato deve essere scrupolosamente osservato. In funzione di particolari esigenze dei genitori, l'orario concordato può subire variazioni giornaliere, concordate caso per caso.
5. L'orario di permanenza nell'asilo nido nella sezione flessibile è concordato e definito all'atto dell'accettazione del posto tra il coordinatore e la famiglia.
6. La modulazione di orario concordata a base settimanale (giornata intera mattina o pomeriggio con o senza pasto) deve prevedere almeno un pasto a settimana e deve essere scrupolosamente osservata e non può subire variazioni, salvo richieste esplicite formulate dalle famiglie, tenuto conto della disponibilità dei posti in struttura.
7. Le modifiche della modulazione di orario sono accolte in corrispondenza di cambi reciproci di posizione valutati dal coordinatore, di volta in volta in base alle disponibilità presenti nella sezione flessibile.
8. I genitori sono tenuti a trovarsi all'interno della struttura almeno 10 minuti prima dell'orario di uscita del bambino per conferire con il personale educativo in merito allo svolgimento della giornata.

Art. 6 – Chiusure

1. Nel corso dell'anno l'asilo nido può chiudere per non più di 20 giorni lavorativi, anche non consecutivi, al fine di permettere l'ordinaria manutenzione dello stabile, le pulizie a fondo e la formazione del personale.
2. Il calendario delle chiusure annuali è comunicato alle famiglie nell'assemblea di inizio anno socio –educativo.

CAPO III - ACCESSO AL SERVIZIO

Art. 7 – Domande di ammissione

1. La domanda di ammissione al servizio di asilo nido può essere presentata da un genitore, in qualsiasi momento, presso gli uffici dell'ente o presso le sedi degli asili nido.
2. I requisiti per l'accettazione della domanda di ammissione al servizio sono:
 - la nascita del bambino;
 - la residenza del bambino in Valle d'Aosta.
3. La domanda di ammissione può essere modificata se la situazione familiare e lavorativa del nucleo subisce cambiamenti ai fini della formazione della graduatoria.

Art. 8 – Criteri e punteggi per la formazione delle graduatorie

1. Ogni quattro mesi, l'ente forma una nuova graduatoria, unica per le due strutture, considerando le domande relative a bambini di età inferiore a tre anni, pervenute fino al:
31 marzo - 31 luglio - 30 novembre di ogni anno.
2. La graduatoria ha validità per i quattro mesi successivi a quello della data di approvazione.
3. La graduatoria si divide in due sezioni:

- una per i bambini residenti nei comuni dell'ente;
 - una per i bambini residenti negli altri comuni della Valle d'Aosta.
4. Ai fini della formazione della graduatoria, vengono assegnati i seguenti punteggi considerando la situazione al momento della presentazione della domanda di ammissione:

SITUAZIONE LAVORATIVA	PUNTEGGIO
Per ogni genitore con lavoro tempo pieno equivalente ¹ pari a 1	8
Per ogni genitore con lavoro tempo pieno equivalente compreso tra 0,5 e 1	6
Per ogni genitore con lavoro tempo pieno equivalente inferiore o uguale a 0,5	3
Per ogni genitore con lavoro occasionale o iscritto al centro per l'impiego	1
SITUAZIONE FAMILIARE	
Situazione monogenitoriale	17
Bambino portatore di disabilità psico-fisica accertata	6
Per ogni componente disabile del nucleo familiare	4
Per ogni figlio a carico di età inferiore a 14 anni, oltre al bambino interessato	1
Per ogni figlio a carico di età inferiore a 10 anni, oltre al bambino interessato	2
Bambino presente nelle graduatorie precedenti che ha i requisiti per l'inserimento ma non ha ricevuto proposta di inserimento	3
Bambino presente nelle graduatorie precedenti che non ha i requisiti per l'inserimento	2
Almeno uno dei genitori con residenza effettiva o storica in Valle d'Aosta compresa tra 3 e 5 anni	1
Almeno uno dei genitori con residenza effettiva o storica in Valle d'Aosta superiore a 5 anni	2

5. In caso di parità di punteggio precede il bambino di età maggiore.

Art. 9 – Ammissione al servizio

1. La copertura dei posti disponibili avviene percorrendo la prima sezione della graduatoria e ammettendo prioritariamente almeno un bambino residente in ogni comune dell'ente per il quale nessun cittadino usufruisca del servizio.
2. Prioritariamente vengono assegnati i posti ai bimbi che hanno già compiuto i nove mesi e a seguire, se vi sono posti disponibili si procede con le chiamate dei minori residenti di età compresa tra i 6 e i 9 mesi.
3. La seconda sezione della graduatoria, riservata ai non residenti nell'unità Grand Paradis, è percorsa solo quando è esaurita la prima sezione, e a condizione che vi siano dei posti disponibili.
4. Se sono disponibili posti in entrambe le strutture, è offerta alla famiglia la possibilità di scelta. Diversamente, alla famiglia è riservata la possibilità di:
 - ottenere l'inserimento immediato del bambino nella struttura disponibile e cambiare struttura qualora si liberino dei posti, con priorità determinata dalla data di ammissione al servizio;

¹ L'unità di misura "tempo pieno equivalente" si riferisce al tempo dedicato al lavoro da un lavoratore dipendente a tempo pieno, secondo il contratto collettivo di riferimento, impiegato durante l'intero anno conteggiando il periodo lavorativo con riferimento all'ultimo anno, calcolato dalla presentazione della domanda di ammissione all'asilo. Per i lavoratori autonomi, si assume che l'impegno tempo pieno equivalente pari a 1 sia raggiunto con un'attività di 40 ore settimanali mediamente lavorate durante l'intero anno.

Ad esempio:

- un lavoratore con contratto a 36 ore settimanali, impegnato a tempo pieno durante l'intero anno, ha un lavoro tempo pieno equivalente pari a 1;
- un lavoratore con contratto a 36 ore settimanali, impegnato a tempo parziale per 25 ore settimanali durante l'intero anno, ha un lavoro tempo pieno equivalente pari a $25 / 36 = 0,69$;
- un lavoratore con contratto a 36 ore settimanali, impegnato a tempo parziale per 25 ore settimanali per soli 9 mesi dell'anno, ha un lavoro tempo pieno equivalente pari a $25 / 36 \times 9/12 = 0,52$ %.

- rinunciare al servizio presso la struttura proposta e attendere l’inserimento presso l’altra struttura, mantenendo la stessa posizione in graduatoria.
5. I bambini che non hanno ancora compiuto sei mesi alla data di una possibile ammissione conservano la posizione nella graduatoria.
 6. Indipendentemente dalla graduatoria e compatibilmente con i posti disponibili, hanno priorità assoluta di ammissione al servizio i bambini residenti nei comuni dell’Unité, segnalati per i seguenti motivi dall’assistente sociale o dall’équipe socio-sanitaria, tramite una relazione presentata in qualsiasi periodo dell’anno:
 - bambini con gravi problemi sanitari o psicologici o di disabilità;
 - bambini appartenenti a famiglie multi-problematiche (casi di carenze affettive, educative, culturali, economiche, abitative; casi di maltrattamenti e trascuratezze gravi);
 - bambini con genitori in grave stato di disabilità psicofisica;
 - bambini affidati a parenti o a terze persone.
 7. Al momento dell’ammissione, il nucleo familiare interessato ha a disposizione cinque giorni dalla ricezione della proposta per:
 - accettare il posto;
 - sospendere motivatamente l’ammissione al servizio- rimanendo collocati in graduatoria;
 - rinunciare al servizio presso la struttura proposta e attendere l’inserimento presso l’altra struttura, mantenendo la stessa posizione in graduatoria;
 - rinunciare al servizio.
 8. La mancata risposta entro i cinque giorni equivale a rinuncia.
 9. La rinuncia al servizio comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria in corso di validità

Art. 10 – Inserimento

1. Ai fini dell’inserimento del bambino all’asilo nido è necessario presentare:
 - un’attestazione di idoneità all’inserimento, rilasciata dal medico curante o dal medico di sanità pubblica,
 - l’attestazione vaccinale di conformità.
2. L’inserimento all’asilo nido, della durata minima di una settimana, è graduale e richiede la presenza presso la struttura di un genitore.
3. I tempi dell’inserimento e l’orario di permanenza sono concordati giornalmente con il coordinatore e gli operatori di riferimento, tenuto conto dello stato psicologico e delle esigenze del bambino e della famiglia.
4. Nel periodo di inserimento, il bambino ha una figura di riferimento tra gli educatori, che ne favorisce il primo approccio con la struttura e ne facilita il distacco dalla famiglia.

Art. 11 – Conferma della fruizione del servizio

1. Al termine di ogni anno socio-educativo, le famiglie:
 - devono esprimere la volontà di fruire del servizio anche per l’anno successivo;
 - devono presentare l’aggiornamento dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE del minore), necessario al calcolo della tariffa;
 - possono richiedere:
 - la modifica della modalità di fruizione del servizio (tempo pieno o parziale);
 - il cambiamento della struttura.

Art. 12 – Modalità di frequenza

1. L'articolazione dei posti a tempo parziale e la destinazione dei posti riservati al servizio di asilo nido flessibile sono stabiliti dall'ente, all'inizio di ogni anno socio-educativo, in accordo con il coordinatore del servizio, tenendo conto delle richieste avanzate dalle famiglie.
2. Il cambio di modalità di frequenza per ogni anno socioeducativo (settembre-agosto) può essere richiesta in qualsiasi momento.
3. Gli iscritti alla sezione flessibile devono rimanere in tale posizione per un intero anno socio-educativo salvo cambio concordato tra due diverse famiglie valutati dal coordinatore, di volta in volta e in base alle disponibilità presenti nella sezione flessibile e nelle altre sezioni.
4. I cambi di posizione decorrono da inizio mese.

Art. 13 – Sospensione

1. Le famiglie possono chiedere una volta all'anno la sospensione del servizio per un minimo di due ed un massimo di tre mesi consecutivi (a partire dal primo giorno del mese e non frazionabile in periodi inferiori al mese), mantenendo il posto presso il servizio a condizione che sia pagato il 50% della tariffa mensile, nel limita della tariffa minima stabilita annualmente dall'ente.
2. Per gravi e lunghi periodi di malattia può essere inoltre richiesta la sospensione del servizio una volta all'anno, per un minimo di un mese ed un massimo di tre mesi, con presentazione del certificato medico e a condizione che sia pagato il 30% della tariffa mensile stabilita annualmente dall'ente.
3. La sospensione può essere applicata anche alla sezione flessibile.

CAPO IV - FRUIZIONE DEL SERVIZIO

Art. 14 – Accompagnamento e ritiro quotidiano dei bambini

1. Al fine di garantire la massima sicurezza dei bambini, i genitori, se impossibilitati ad accompagnare o ritirare i figli al momento dell'entrata o dell'uscita dall'asilo nido, devono:
 - per il ritiro: avvisare preventivamente il personale della struttura e compilare l'apposita autorizzazione scritta allegando fotocopia del documento di identità delle persone delegate;
 - per l'entrata: avvisare preventivamente il personale, anche telefonicamente;
 - disporre affinché la persona delegata all'accompagnamento e al ritiro del bambino si presenti al nido munita di documento di identità.

Art 15 – Assenze

1. La frequenza dell'asilo nido deve essere costante, le assenze devono essere giustificate entro l'orario di entrata del mattino.
2. I genitori sono tenuti a comunicare al coordinatore i periodi di ferie della famiglia e le assenze dovute a motivi familiari, con almeno 5 giorni di anticipo utilizzando l'apposita modulistica.
3. Per la riammissione all'asilo nido dopo un'assenza dovuta a malattia della durata di almeno 7 giorni consecutivi, è necessaria la presentazione del certificato medico.
4. In caso di assenza dovuta a motivo diverso da malattia o ad una malattia di durata inferiore a 7 giorni consecutivi, il bambino può riprendere la frequenza con la sola autocertificazione del genitore.

Art. 16 – Allontanamento in caso di malattia

1. Qualora, durante la permanenza all'asilo nido, il bambino dovesse presentare una delle seguenti condizioni, il coordinatore o il personale educativo avvisano i genitori, i quali devono provvedere tempestivamente al ritiro del bambino dalla struttura:
 - temperatura esterna superiore a 38°C, associata a stato di malessere fisico evidente;

- vomito ripetuto, eventualmente associato ad evacuazioni acquose;
 - diarrea caratterizzata da evacuazioni acquose ripetute o eventualmente associata ad inappetenza e vomito;
 - pediculosi non trattata o altre malattie della cute trasmissibili non trattate (es. tigna, scabbia); in questo caso, il bambino può riprendere la frequenza immediatamente dopo l'inizio della terapia, con la sola autocertificazione del genitore in cui è attestato il trattamento in corso.
2. La comparsa di eruzioni cutanee nel bambino in corso di giornata, specie in assenza di febbre, fino a prova del contrario, deve essere riportata a sudamina, dermatiti aspecifiche, orticaria, eczema, punture d'insetto, quadri dermatologici di gran lunga più frequenti degli esantemi infettivi e che non necessitano quindi di alcun allontanamento. Se le eruzioni sono di natura esantematica, il bambino può rimanere per quella giornata in comunità fino all'arrivo del genitore, poiché il contagio è già possibile qualche giorno prima della manifestazione cutanea, durante il periodo d'incubazione, ed il provvedimento di allontanamento urgente non cambierebbe l'andamento epidemico nella comunità dell'eventuale malattia contagiosa. Quanto detto vale anche per le tumefazioni del collo che facciano porre il sospetto di parotite epidemica.
 3. Le malattie esantematiche minori come la quinta (eritema infettivo) e la sesta (exanthema subitum) non prevedono allontanamento di sorta né permanenza a domicilio. La conoscenza dello stato di vaccinazione del bambino, possono far escludere da subito l'ipotesi di una qualche malattia di cui sopra, poiché la possibilità di ammalarsi per un soggetto vaccinato appare molto improbabile e remota.

Art. 17 – Riammissione a seguito di allontanamento

1. Quando l'allontanamento è dovuto a sospetto di malattia infettiva o diffusiva è necessaria, per la riammissione, la certificazione medica o la documentazione di avvenuta visita medica (anche come fotocopia del libretto della salute), che non risulta invece necessaria in caso di allontanamento dovuto a semplice e a specifico malessere fisico che permetta il rientro entro i 7 giorni consecutivi.
2. Nel caso in cui nel corso della settimana dovesse avvenire un secondo allontanamento del bambino, il rientro deve essere certificato dal medico indipendentemente dalla durata dell'assenza.

Art. 18 – Assistenza socio-sanitaria

1. L'assistenza socio-sanitaria è assicurata dai competenti servizi distrettuali dell'azienda USL.
2. In caso di incidente il coordinatore o, in sua assenza, il personale educativo, chiede l'intervento urgente del servizio dell'azienda USL, previa comunicazione ai genitori di quanto occorso al bambino.
3. In caso di necessità il coordinatore dell'asilo nido, anche su segnalazione degli educatori, ricorre alla consulenza degli operatori delle équipes socio-sanitarie di distretto.
4. La struttura sanitaria può intervenire con gli opportuni accertamenti nei casi epidemiologicamente giustificati e, comunque, costituenti pericolo per la comunità.
5. Il personale dell'asilo nido può procedere alla somministrazione di medicinali ai bambini nei soli casi in cui, sulla base di puntuale prescrizione medica che stabilisca per ogni bambino il dosaggio e gli orari, i genitori ne abbiano fatto richiesta scritta al coordinatore e la somministrazione non possa essere rinviata ad orario diverso da quello di permanenza all'asilo nido del bambino.

Art. 19 – Dieta

1. La dieta è stabilita dai competenti servizi dell'azienda USL, tenendo conto delle esigenze dei bambini.
2. Eventuali intolleranze alimentari del bambino devono essere documentate con certificato rilasciato dal medico o altro specialista dell'azienda USL. Qualora il bambino debba seguire

un particolare programma dietetico, il medico deve fornire il relativo schema individualizzato.

CAPO V - TARIFFE

Art. 20 – Tariffe di utilizzo del servizio

1. La famiglia è chiamata a concorrere al costo del servizio in ragione di un importo mensile, determinato sulla base della tariffa stabilita dall'ente.
2. La tariffa mensile di contribuzione al servizio è determinata tenendo conto della situazione economica dei genitori, indipendentemente dalla loro appartenenza allo stesso nucleo familiare, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE del minore).
3. Nel caso di variazione della composizione del nucleo familiare che si verifichi successivamente all'ammissione, i genitori, per ottenere immediatamente la rideterminazione della tariffa, possono presentare apposita domanda e dichiarare il nuovo valore dell'ISEE del minore. La nuova tariffa ha effetto dal mese successivo a quello della presentazione della domanda.
4. La tariffa mensile deve essere puntualmente versata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di competenza, pena il riconoscimento di un'inadempienza valida ai fini dell'esclusione dal servizio.
5. Per gli iscritti a tempo parziale, la tariffa è così calcolata:
 - tempo parziale mattino: 60% della tariffa intera;
 - tempo parziale prolungato mattino: 80% della tariffa intera;
 - tempo parziale prolungato pomeriggio: 70% della tariffa intera;
 - tempo parziale pomeridiano: 40% della tariffa intera.
6. La tariffa è interamente dovuta anche per la prima settimana di inserimento del bambino, quando di norma l'orario è ridotto. Nel caso in cui l'inserimento non inizi il primo giorno del mese, la quota dovuta per quel mese è determinata in ragione di 1/22 dell'importo mensile per ogni giorno di effettiva presenza.
7. Per gli iscritti alla modalità flessibile la tariffa mensile è fissa e interamente dovuta indipendentemente dalla frequenza del minore al servizio.
8. La tariffa mensile in modalità flessibile è determinata in base alle ore di frequenza concordate con il coordinatore.
9. Per la modalità flessibile la tariffa è interamente dovuta anche per la prima settimana di inserimento del bambino, quando di norma l'orario è ridotto. Nel caso in cui l'inserimento non inizi il primo giorno del mese, la quota dovuta per quel mese è determinata in base alle settimane di erogazione del servizio.
10. In caso di ritiro nel corso del mese, la tariffa è determinata in ragione di 1/22 dell'importo mensile per ogni giorno di effettiva presenza per la sezione flessibile il calcolo è rapportato alle settimane di presenza.

Art. 21 – Detrazioni

1. Sono ammesse detrazioni, pari ad 1/22 della tariffa mensile per ogni giorno di servizio non fruito, nei seguenti casi:
 - detrazione per vacanze: la fruizione delle ferie da parte della famiglia del bambino dà diritto, su richiesta preventiva dei genitori, ad una detrazione per un massimo di 10 giorni di effettiva erogazione del servizio durante ogni anno socio educativo.
 - detrazione per chiusure programmate: i giorni di chiusura del servizio danno diritto a detrazione.
 - detrazione per ulteriori chiusure: i giorni di chiusura dovuti a cause di forza maggiore oppure a scioperi danno diritto alla detrazione.

2. Non sono detraibili i giorni festivi riconosciuti come tali dallo Stato.
3. Per la modalità flessibile è previsto la detrazione solo di un pacchetto settimanale in occasione della chiusura autunnale ed eventualmente durante le festività natalizie. Non sono previste altri tipi di detrazione.

CAPO VI - CONCLUSIONE DEL SERVIZIO

Art. 22 – Esclusione dal servizio

1. Nel corso dell'anno socio-educativo, l'ente dispone l'esclusione dal servizio nei seguenti casi:
 - assenza del bambino non imputabile a motivi sanitari certificati, a ferie comunicate o ad assenze giustificate, per un periodo superiore ad un mese consecutivo, previa verifica, attraverso il contatto con i familiari, delle cause dell'assenza;
 - inadempienza nel pagamento della tariffa per un periodo superiore a due mesi (anche non consecutivi);
 - accertamento di dichiarazione mendace resa dai genitori ai fini dell'ammissione al servizio.

Art. 23 – Cessazione del servizio

1. Per i bambini che, nell'anno solare in corso, compiono il terzo anno di età nei mesi precedenti l'apertura della scuola dell'infanzia, la permanenza nell'asilo nido può essere prolungata sino all'inizio della stessa. I genitori sono tenuti a comunicare la data di ritiro dei bambini per i quali è previsto l'inserimento alla scuola dell'infanzia con un preavviso di almeno 15 giorni.
2. In caso di ritiro non finalizzato all'inserimento alla scuola dell'infanzia, i genitori devono fornire un preavviso di almeno 15 giorni. In caso contrario, il genitore è tenuto a versare la tariffa corrispondente ai 15 giorni di cui sopra, fatto salvo l'inserimento anticipato di un altro minore.

CAPO VII - PARTECIPAZIONE DELLA FAMIGLIA

Art. 24 – Assemblea dei genitori

1. La partecipazione attiva della famiglia all'interno del servizio di asilo nido è garantita tramite l'assemblea dei genitori che si tiene, distintamente per ogni struttura, almeno due volte all'anno, all'inizio e alla fine dell'anno socio-educativo.
2. L'assemblea è costituita da tutti i genitori dei bambini iscritti al servizio presso una struttura, dal coordinatore, dagli operatori della stessa e da due rappresentanti dell'ente .
3. L'assemblea può riunirsi in via straordinaria ogni qualvolta avanzino richiesta i genitori, tramite il loro rappresentante, l'ente gestore o il coordinatore del servizio.
4. L'assemblea dei genitori è convocata all'inizio dell'anno socio-educativo per la presentazione e condivisione della progettazione pedagogica. In tale occasione i genitori possono esprimere pareri o proposte inerenti all'organizzazione e allo svolgimento del servizio.
5. La condivisione degli obiettivi educativi riguardanti i singoli bambini è garantita anche dai colloqui individuali.

Art. 25 – Spazio famiglia

1. Il servizio di asilo nido comprende iniziative per facilitare l'incontro e lo scambio tra genitori, anche non interessati direttamente al servizio, in un'ottica di apertura al territorio comunitario e di aggregazione e confronto.
2. Lo spazio famiglia è aperto anche ai bambini non iscritti ai servizi alla prima infanzia. La finalità è di incentivare il dialogo e il confronto tra le famiglie proponendo i servizi come

luogo di aggregazione per i genitori, di riflessione su tematiche legate all'infanzia e di supporto alla genitorialità.

3. L'accesso allo spazio famiglia è ammesso a seguito di regolare iscrizione effettuata presso la sede del servizio.
4. La partecipazione dei bambini alle suddette iniziative avviene sotto la responsabilità dei genitori o di un adulto di riferimento, che assista e si occupi del bambino sia durante i momenti di gioco libero sia durante le attività strutturate proposte.
5. Ai fini dell'utilizzo del servizio il partecipante deve presentare l'attestazione vaccinale di conformità.
6. Gli orari di apertura del servizio sono stabiliti annualmente (anno socioeducativo) dalla ditta appaltatrice.

CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente regolamentato, si fa riferimento alla normativa regionale vigente e alle direttive regionali in materia di servizi alla prima infanzia emanate dalla giunta regionale della regione autonoma Valle d'Aosta che con proprio provvedimento.